

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Cassa Forense, crediti, prescrizione quinquennale

Va confermata l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (fattispecie in tema di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense).

## Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 21.5.2019, n. 13639

...omissis...

Fatti di causa

Il Tribunale di Vasto accolse l'opposizione dell'avv. X avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 32.747,12 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi dovuti dall'1.1.1989 al 23.6.2000, data, quest'ultima, della sua cancellazione dall'albo, dopo che vi era stato iscritto d'ufficio, ritenendo che era intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

A seguito di impugnazione della sentenza da parte della Cassa Forense, la Corte d'appello dell'Aquila (sentenza del 25.3.2013) ha respinto il gravame sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'appellato si era cancellato dall'albo professionale degli avvocati in data 23.6.2000; l'iscrizione d'ufficio era stata deliberata il 24.4.2008 in relazione a periodi anteriori al 2000; la Cassa Forense aveva comunicato con lettera del 6.9.1999, ricevuta dal X il 17.9.1999, i dati reddituali relativi al 1989 qualificati come professionali; solo con lettera del 7.5.2008 si faceva riferimento alla circostanza per la quale sulla base dell'esame della posizione reddituale dell'appellato e dei dati conosciuti alla Cassa era emerso il superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense e che, pertanto, era stata deliberata dalla Giunta la sua iscrizione d'ufficio a decorrere dall'1.1.1989 e fino al 23.6.2000; tra la data dell'atto interruttivo della prescrizione del 6.9.1999 e la lettera del 2008 era intercorso un periodo superiore ai cinque anni, per cui il credito in esame si era prescritto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con un solo motivo, illustrato da memoria. X rimane solo intimato.

## RGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente deduce l'irrelevanza della L. n. 576 del 1980, art. 17, penultimo comma, ai fini della sospensione del termine prescrizione di cui all'art. 19, comma 2, della stessa L. n. 576 del 1980.

La difesa della Cassa Forense evidenzia che la fattispecie riguarda il mancato invio da parte del controricorrente,, per il periodo 1989 - 2000, del cosiddetto "modello 5" concernente la comunicazione dei redditi e che prima della notifica della cartella esattoriale nel 2009 l'avv. X non aveva mai comunicato i propri redditi professionali, neppure con riferimento a quelli successivi al 1989. Inoltre, era pacifico, con riferimento all'anno 1989, che la Cassa Forense aveva inviato alla controparte nel 1999 una formale richiesta di pagamento dei contributi all'esito di un'indagine compiuta tramite l'anagrafe tributaria sul suo conto, per cui il contributo dovuto per l'anno 1989 si era prescritto alla data della notifica della cartella esattoriale nel corso del 2009. Pertanto, non essendo stata eseguita alcuna comunicazione dei redditi professionali, non poteva decorrere il termine di prescrizione decennale ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 19, per cui il credito contributivo persisteva, seppur limitatamente al periodo compreso tra il 1992 ed il 2000, posto che per gli anni 1990 e 1991 l'avv. X non aveva raggiunto la soglia minima reddituale per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa. In ogni caso, conclude la ricorrente, la possibilità dei controlli incrociati con l'anagrafe tributaria presupponeva la comunicazione L. n. 576 del 1980, ex art. 17, comma 1, che nella fattispecie non era stata eseguita.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n. 23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass. Sez. lav, n. 18130 del 4.8.2010; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23 116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002. n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330).

Per quanto riguarda, poi, la possibilità dell'abrogazione di una disposizione speciale ad opera di una successiva disposizione a carattere generale (sicchè anche al credito contributivo della Cassa forense, si applica la L. n. 335 del 1995, comma 9" dell'art. 3-disposizione di carattere generale - con conseguente abrogazione implicita, in parte

qua, della L. n. 576 del 1980, art. 19, disposizione speciale) è sufficiente richiamare specificamente Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5522, nonchè Cass. Sez. lav. 18130 del 4.8.2010.

Accertato, quindi, che la durata della prescrizione è quella generale quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, va rilevato che il primo atto interruttivo risale nella fattispecie al 1999, allorquando fu richiesto formalmente dalla Cassa Forense il pagamento dei contributi omessi in relazione all'annualità del 1989. Va, poi, considerato che la cancellazione dall'albo avvenne il 23.6.2000 e che solo la comunicazione dei dati reddituali di cui alla L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23 poteva far decorrere la prescrizione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 19 della stessa legge.

Senonchè, l'omessa comunicazione dei dati reddituali poteva ritenersi superata dal dato cognitivo rappresentato dalla lettera interruttiva del 6.9.1999, inviata dalla stessa Cassa, nonchè dalla cancellazione successiva del 23.6.2000, che non poteva non essere conosciuta dall'odierna ricorrente che aveva provveduto a deliberarla.

Tanto premesso, può affermarsi che è corretta la decisione impugnata che ravvisa la maturazione della prescrizione quinquennale con riferimento all'ultima lettera del 7.5.2008, nella quale si faceva riferimento alla circostanza dell'esame della posizione reddituale dell'appellato e dei dati conosciuti alla Cassa dai quali era emerso il superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense, ragion per cui era stata deliberata dalla Giunta l'iscrizione d'ufficio a decorrere dall'1.1.1989 e fino al 23.6.2000; tuttavia, la lettera del 7.5.2008 era tardiva rispetto all'ultimo atto interruttivo utile risalente al 6.9.1999, col quale si faceva riferimento alla verifica effettuata con l'Anagrafe Tributaria, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale del preteso credito contributivo vantato in relazione al periodo 1992 - 2000.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio dal momento che X è rimasto solo intimato. Ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.